



# Un caso "di scuola"

**Una riflessione di Assoarmieri sul problema della legittima difesa: il caso particolare della difesa domiciliare putativa incolpevole in una interessante sentenza della Corte d'assise d'appello di Brescia**

**U**na importante decisione della Corte d'assise di appello di Brescia (12 febbraio 2016, n. 17118). La Corte ha riconosciuto l'applicabilità della legittima difesa domiciliare putativa incolpevole per l'accidentale uccisione di un ladro, attinto da due colpi di pistola esplosi dall'aggregato a soli fini intimidatori.

L'imputato, proprietario di una villetta, veniva svegliato nel cuore della notte dallo scattare dell'allarme, accompagnato dal suono di ripetuti colpi inferti alla porta dell'esercizio commerciale. Chiedeva allora alla figlia di chiamare il pronto intervento e si sporgeva dalla finestra. Individuato un uomo intento a sfondare la porta d'ingresso, gli intimava inutilmente di desistere dall'azione criminale. L'imputato allora, impugnata un'arma da fuoco legittimamente detenuta, sparava, secondo la ricostruzione dei giudici, in direzione dei campi attigui alla villetta, al fine di spaventare l'aggressore. I due colpi esplosi, tuttavia, attingevano alle spalle un terzo soggetto, che si è poi scoperto essere un complice nascosto nel buio, provocandone la morte.

## Il primo grado

In primo grado l'imputato veniva assolto all'esito di giudizio abbreviato, avendo il Gup ravvisato la

Dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, una importante sentenza sulla legittima difesa putativa.

sussistenza di tutti gli estremi della legittima difesa domiciliare. Proponevano quindi appello il pm e le parti civili, richiedendo, il primo, una condanna per eccesso colposo in legittima difesa putativa e, i secondi, l'affermazione della responsabilità penale ex art. 575 cp, ritenuta la sussistenza di un dolo eventuale nell'azione omicida, ovvero, in subordine, ex art. 589 cp.

Anzitutto, la sentenza valuta se l'episodio sia contenibile entro i confini applicativi della causa di giustificazione di cui all'art. 52, comma 2 cp dal punto di vista oggettivo.

La norma richiede, per prima cosa, che l'azione difensiva sia rivolta contro un soggetto che abbia commesso una violazione di domicilio consumata, non essendo sufficiente che si arresti allo stadio del tentativo. Il requisito è ritenuto sussistente nel caso di specie, dal momento che i malviventi erano già penetrati all'interno del cortile attraverso un varco aperto nella rete di recinzione.

La norma richiede poi che l'autore della difesa sia presente legittimamente in questi luoghi; nel caso di specie, anche tale requisito è evidentemente sussistente, dato che l'imputato era proprietario tanto dell'esercizio commerciale, quanto dell'abitazione sovrastante e delle loro pertinenze. L'offesa deve poi essere cagionata per mezzo di un'arma legittimamente detenuta; anche questo requisito non desta problemi nel caso di specie, posto che l'imputato aveva legalmente ottenuto il porto d'armi per difesa personale.

Quanto al requisito della necessità della reazione dell'imputato, intesa come inevitabilità della risposta difensiva così come posta in essere e, dunque, in termini di mancanza di condotte alternative lecite o comunque meno lesive, anche qui la Corte perviene a una conclusione in termini positivi. La condotta dell'imputato, infatti, è stata quella di sparare non all'indirizzo dell'aggressore intento a sfondare la porta d'ingresso, che pur aveva indivi-



duato proprio sotto la finestra dalla quale si era sporto, bensì verso una zona limitrofa, nella quale non era prevedibile che si trovassero terze persone, e al solo fine di intimidire. Non sarebbe dunque stato possibile, a parere della Corte, esigere dall'imputato altra condotta meno lesiva. Né risulterebbe corretto rimproverargli di non aver, piuttosto, sparato verso l'alto, posto che l'unico scopo era quello di spaventare i ladri: la presenza di una tettoia sporgente proprio sopra l'angolo di tiro, infatti, avrebbe rappresentato un intralcio a una simile modalità difensiva, e i proiettili avrebbero potuto rimbalzare addosso agli aggressori.

## La proporzione

Una volta accertata l'inevitabilità dell'uso delle armi per difendersi, non è invece necessario riscontrare la presenza della proporzione tra offesa e difesa, essendo questo elemento presunto normativamente nella fattispecie di legittima difesa domiciliare.

Laddove l'aggressione prenda di mira non già la vita e l'incolumità fisica, ma i beni patrimoniali, sarà invece necessario accertare che non vi sia stata desistenza (ossia che l'aggressore persista nella propria condotta illecita) e che sussista un pericolo di aggressione, quest'ultimo da identificarsi in una probabilità che dall'aggressione scaturisca altresì un evento lesivo a carico dell'agredito. In base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, sottolinea la sentenza, il pericolo in esame deve essere letto in riferimento almeno all'incolumità fisica dell'agredito; da ciò deriva che, mentre la mancata desistenza dovrà essere riferita a un'aggressione attuale nei confronti dei beni patrimoniali, il pericolo sarà da intendersi come probabilità di una aggressione alla persona "in atto, imminente, o, quantomeno, imminente". Ebbene, nel nostro caso risulta indubbia l'attualità dell'aggressione nei confronti dei beni patrimoniali: almeno uno dei ladri, che già avevano sottratto alcune motoseghe, persisteva, infatti, nell'assalto all'esercizio commerciale dell'imputato. Più problematico risulta, invece, il riscontro del pericolo per l'incolumità fisica dell'agredito e dei

La rappresentazione soggettiva del rischio, in caso di invasione della proprietà domestica, è determinante per la scriminante della legittima difesa putativa.



suoi familiari. Invero, anche una volta penetrati all'interno del negozio i ladri avrebbero trovato sbarrata da una porta la strada verso l'abitazione con conseguente assenza del requisito della probabilità (o anche solo della rilevante possibilità) di un danno per la vita o l'incolumità fisica dell'imputato e dei suoi famigliari.

## La prospettiva soggettiva

Se il requisito del pericolo sembra difettare da un punto di vista oggettivo, diverse sono le conclusioni alle quali perviene la Corte da una prospettiva soggettiva. Affinché si configuri una situazione di legittima difesa putativa non è sufficiente la mera convinzione dell'imputato di trovarsi in una situazione di pericolo, ma è anche necessario che tale convinzione sia supportata nei fatti da elementi oggettivi che ne giustifichino l'erroneo insorgere. Ma la Corte d'appello ritiene plausibile che l'imputato si fosse erroneamente rappresentato, nella concitazione del momento e alla luce della concreta situazione in atto, la probabilità di un'imminente aggressione personale, posto che non era chiaro a quale distanza dalla porta dell'abitazione si trovassero i ladri, dei quali, peraltro, erano sconosciuti all'autore tanto il numero, quanto il tipo di armi a loro disposizione. La sentenza parla, in proposito, di "colpi violenti sferrati con una mazza ferrata che facevano ritenere imminente una aggressione domestica con strumenti altamente lesivi nei confronti di chi non poteva scappare e si trovava intrappolato in casa". Alla luce di quest'ultima valutazione, la Corte ritiene configurata, nel caso di specie, un'ipotesi di legittima difesa putativa, modificando così in parte la sentenza di primo grado, che, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti della legittima difesa domiciliare, ivi compreso l'oggettivo pericolo di aggressione alla persona, aveva concluso per la semplice oggettiva operatività della causa di giustificazione. Ora, l'art. 59, comma 4, del codice penale prescrive di verificare la natura dell'errore che ha determinato l'autore a ritenere sussistente la causa di giustificazione; qualora, infatti, questo fosse insorto colposamente, l'autore dovrebbe rispondere del reato commesso a titolo di colpa. Sul punto, la Corte esclude comunque la presenza di colpa tanto nell'erronea valutazione circa la configurabilità della legittima difesa domiciliare, quanto nella condotta concretamente tenuta, fuggendo così ogni dubbio circa l'eventuale sussistenza di un'ipotesi di omicidio colposo o di eccesso colposo in legittima difesa: nessuna negligenza, imperizia e imprudenza potrebbero infatti essere imputate al soggetto, che ha scelto, tra le varie detenute, l'arma meno letale, sparando nel vuoto a solo scopo intimidatorio, precisandosi ulteriormente da parte dei giudici che "la presenza in un luogo buio e lontano dalla finestra, dalla quale sono stati esplosi i due colpi [...] in zona del tutto defilata rispetto a quella dove erano stati visti gli aggressori si è rivelata un fatto del tutto casuale e non prevedibile da parte del prevenuto anche con la normale diligenza".